

CONVENZIONE

per lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla L.R. 24/2009 mediante delega di funzioni
da parte dell'ATA 3 a favore dell'A.A.t.o. 3

Nelle date risultanti dalle firme digitali apposte al presente contratto,

tra

MASSIMO PRINCIPI, nato ad Ancona il 3 febbraio 1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore dell'Ente "Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 - Marche Centro-Macerata" (di seguito anche: A.A.t.o. 3) con sede in Macerata, Via D. Annibali n. 31/L Piediripa, C.F. n. 93040870433, Ente che svolge funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi della L.R. 30/2011, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

e

ANTONIO PETTINARI, nato a Treia il 25 dicembre 1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell'Ente "Assemblea Territoriale di Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 3 - Macerata" (di seguito anche: ATA 3) con sede in Macerata, Corso della Repubblica n. 28, C.F. n. 93069970437, Ente che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della L.R. 24/2009, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso che:

- con convenzione sottoscritta in data 23.10.2015 si è avviata una prima collaborazione tra l'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Marche Centro - Macerata" - che svolge funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato - e Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) - che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti - al fine dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali per il primo esercizio delle funzioni dell'ATA;
- con ulteriore convenzione sottoscritta in data 21.02.2017 la collaborazione fra i due Enti per lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla L.R. 24/2009 mediante delega di funzioni da parte dell'ATA a favore dell'A.A.t.o. 3 è proseguita per tutto l'anno 2017 a condizioni sostanzialmente simili alle precedenti;
- i soddisfacenti risultati gestionali ottenuti da entrambi gli Enti coinvolti consentono di considerare questa prima fase temporale come un periodo di transizione grazie al quale poter tracciare, per gradi e fasi temporali successive e susseguenti, le linee regolamentari ed organizzative preordinate a dare concretezza ad obiettivi, più generali e coinvolgenti;
- alla luce dell'evoluzione della normativa sulle Pubbliche Amministrazioni, da ultimo la "Riforma

Delrio”, diventa opportuno attivare, per alcuni servizi pubblici locali, “moduli gestionali di tipo collaborativo/pattizio”, per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite agli Enti locali stessi, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate;

- l’art. 30 del D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, consente agli Enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, prevedendo in particolare la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Ritenuto che tale forma di collaborazione associativa tra l’A.A.t.o. 3 e l’ATA 3 debba riguardare la fase del consolidamento delle funzioni dell’ATA, richiamando in tal senso:

- sia l’art. 7, comma 2, della “Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Assemblea territoriale d’Ambito dell’Ambito territoriale ottimale ATO 3 – Macerata”, che in materia di organizzazione e personale prevede che, per l’esercizio delle funzioni dell’ATA, la medesima può stipulare anche accordi con le Assemblee territoriali d’ambito previste dalla L.R. n. 30/2011 al fine dell’utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali;
- sia l’art. 5, comma 2, lettera j) della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito”, che consente la gestione associata di funzioni e servizi anche al fine dell’utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali tramite la stipula di apposita convenzione con l’ATA rifiuti;

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione ed enti partecipanti

1. Con la presente convenzione l’ATA 3 conferisce ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.lgs. 267/2000 la delega all’A.A.t.o. 3, che accetta, all’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui alla L.R. Marche n. 24/2009 come meglio specificate al successivo art. 4.

Art. 3 - Finalità

1. La gestione di tipo collaborativo costituisce uno strumento sinergico mediante il quale i due Enti interessati intendono conseguire una più economica gestione delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando, anche in via sperimentale, comportamenti e metodologie d’intervento.

2. Tale modulo gestionale deve tendere, in ogni caso, a garantire, oltre all'economicità, anche l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa di entrambi gli Enti, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Tale finalità si concretizza in una gestione di tipo collaborativo, da attuarsi anche in fasi successive per i due Enti coinvolti, diversi e con esigenze differenziate, essendo:
 - l'A.A.t.o. 3 un Ente che si occupa da tempo di organizzazione del servizio idrico integrato;
 - l'ATA 3 un Ente che si deve occupare di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
4. La presente convenzione è finalizzata prioritariamente all'ottenimento di obiettivi condivisi e deve tendere alla corretta gestione dell'esercizio delle funzioni dell'ATA 3.

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi conferiti

1. Per consentire l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. Marche n. 24/2009 "Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti" e di cui all'art. 5 della "Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea territoriale d'Ambito dell'Ambito territoriale ottimale ATO 3 - Macerata", l'Ente delegato è incaricato dello svolgimento delle funzioni proprie dell'ATA 3 e delle attività di carattere amministrativo, contabile e di funzionamento in generale.
2. In particolare, la presente forma associativa di coordinamento ha per oggetto una collaborazione tra i due Enti per la gestione, in forma pattizia, dei seguenti uffici/compiti relativi a:
 - predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea in ordine alla redazione ed approvazione del Piano d'Ambito;
 - determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) della L.R. Marche n. 24/2009;
 - predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea o al Presidente in ordine alla gestione del "Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell'ATO n. 3 - Provincia di Macerata", stipulato in data 25.02.2014 tra ATA 3 Macerata e COSMARI S.r.l. ed efficace dal 01.03.2014 per 15 anni;
 - gestione amministrativa dell'ATA, con riferimento alla redazione degli ulteriori atti assembleari e decreti presidenziali rispetto ai precedenti e dei necessari documenti istruttori;
 - gestione economico-finanziaria dell'ATA, con particolare riferimento alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto dell'Ente, al conseguente piano di riparto delle spese fra i Comuni, alla gestione di incassi e pagamenti, alla tenuta dei rapporti con il Tesoriere per la

gestione del bilancio e ai diversi adempimenti contabili e fiscali;

- effettuazione degli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ATA;
- gestione delle procedure relative al personale del quale l'ATA riterrà opportuno dotarsi nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa;

tutto nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1.

Art. 5 - Forme di collaborazione e supporto

1. Ferme restando le funzioni e i servizi delegati come indicati all'art. 4, l'Ente delegato può avvalersi di forme di incentivazione del proprio personale e di forme di lavoro flessibile per far fronte alla richiesta di collaborazione dell'ATA 3.
2. Il costo per le forme di collaborazione e supporto di cui al comma 1 è di competenza dell'ATA 3 e sarà a questa rendicontato dall'A.A.t.o. 3 con atto del proprio dirigente.

Art. 6 - Organizzazione della gestione associata, ambito territoriale e autorità competente

1. L'ambito territoriale per la "gestione di tipo collaborativo" delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio della Provincia di Macerata e del Comune di Loreto, sebbene esso non coincida con il territorio amministrato dall'A.A.t.o. 3.
2. Conseguentemente, ogni riferimento alla competenza territoriale s'intende esteso al territorio dei Comuni e della Provincia ricadenti nei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali individuati delle leggi regionali istitutive dei due Enti e loro successive modifiche.
3. I dipendenti impegnati per le funzioni di cui alla presente convenzione rispondono al Direttore dell'A.A.t.o. 3 indipendentemente da quale sia l'Ente per il quale si trovano ad operare, ricoprendo il medesimo temporaneamente la stessa funzione dirigenziale e di coordinamento per entrambi gli Enti coinvolti nel presente accordo.
4. Le modalità attuative del presente accordo fanno capo al Direttore dell'A.A.t.o. 3.
5. I dipendenti dell'A.A.t.o. 3, mantengono l'autonomia, la responsabilità nonché la piena titolarità dei procedimenti afferenti al proprio ruolo all'interno dell'Ente di appartenenza.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 7 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

1. L'Ente delegato procederà ai sensi dei propri regolamenti organizzativi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, nelle more dell'approvazione degli atti necessari alla piena funzionalità organizzativa dell'Ente delegante.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Articolo 8 - Durata e recesso

1. La durata del presente accordo, fissata dalle parti, è stabilita in 24 mesi a decorrere dal 23 febbraio 2018, data di cessazione degli effetti dell'analogo convenzione precedentemente stipulata.
2. Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli Enti coinvolti.
3. Ogni Ente potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro Ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 9 - Monitoraggio

1. Sui contenuti del presente accordo, viene istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei lavoratori, dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Parti datoriali che dovrà definire eventuali proposte migliorative, nel rispetto della normativa vigente, per assicurare la piena operatività del presente accordo. Il tavolo tecnico di cui al presente articolo si riunisce in prima convocazione trascorsi 2 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, su convocazione del Presidente dell'A.A.t.o. 3.

Articolo 10 - Impegni di carattere generale

1. Ciascuno degli Enti partecipanti si impegna a garantire l'attuazione del presente accordo.
2. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'ATA 3 si impegna, nella misura necessaria, a stanziare nel proprio bilancio le somme per far fronte agli oneri che saranno assunti.

Articolo 11 - Rapporti finanziari

1. La predisposizione ed approvazione del bilancio dell'ATA 3 consente a questa il sostenimento diretto e a proprio carico delle spese necessarie al suo funzionamento, spese alla copertura delle quali saranno chiamati a contribuire pro-quota tutti i Comuni convenzionati.
2. Eventuali spese sostenute dall'A.A.t.o. 3 per conto dell'ATA, saranno oggetto di rimborso secondo quanto previsto dall'art. 5 della presente convenzione, nella misura concordata e nei limiti di capienza del bilancio dell'ATA.
3. La forma di collaborazione e supporto prevista dalla presente convenzione si intende a titolo gratuito. Di conseguenza l'ATA non sosterrà alcun onere finanziario per compensare l'A.A.t.o. 3 dei propri servizi resi, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 5 e 12.

Art. 12 - Sedi e attrezzature strumentali

1. Per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente delega l'Ente delegato mette gratuitamente a

disposizione i locali della propria sede legale e le proprie attrezzature strumentali.

2. Gli eventuali oneri che saranno assunti dall'A.A.t.o. 3 per svolgere le funzioni di cui all'art. 4 saranno inseriti nel bilancio di previsione dell'ATA 3 e saranno da questa rimborsati ai sensi dell'art. 5, comma 2.
3. L'Ente delegante per la durata della presente convenzione mantiene la propria sede legale presso la Provincia di Macerata.

Art. 13 - Controversie relative alla convenzione

1. Ogni controversia tra gli Enti aderenti al presente accordo, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dello stesso, viene rimessa al Presidente dell'A.A.t.o. 3 e al Presidente dell'ATA3, sentite le rispettive Assemblee, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti, nonché alla normativa vigente.

Art. 15 - Esenzioni per bollo e registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto e approvato, viene sottoscritta digitalmente.

Per l'A.A.t.o. n. 3 Marche Centro - Macerata

Dott. MASSIMO PRINCIPI, Direttore

Per l'ATA 3 Macerata

Dott. ANTONIO PETTINARI, Presidente